

regolamento edilizio comunale

Città di
RIVAROLO CAN.SE

Provincia di Torino



Redatto in conformità al testo
del "Regolamento Edilizio Tipo"
della Regione Piemonte
(Approvato dal Consiglio Regionale
in data 29 luglio 1999)

IL SINDACO
Alberto ROSTAGNO

IL SEGRETARIO GENERALE
Aldo MAGGIO

ESTENSORE DELLA VARIANTE
AL REC
Maria Teresa LEONE

ESTENSORE DEL REC
Gian Carlo PAGLIA

3° VARIANTE AL R.E.C.

TESTO COORDINATO

Febbraio 2017

**COMUNE DI
RIVAROLO CAN.SE
PROVINCIA DI TORINO**

REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato con atto del C.C.
n. 10 del 20.04.2012
Integrato con atto della C.S.
n. 261 del 20.12.2013
Integrato con atto del C.C.
n. 9 del 29.04.2015
Integrato con atto del C.C.
n. 7 del 23.02.2017

Modifiche ai sensi della DCR del 28/07/2015 n.79-27040
Modifiche proposte dall'Amministrazione Comunale

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.).....	pag. 7
Art.2	Formazione della Commissione Edilizia.....	pag. 8
Art.3	Attribuzioni della Commissione Edilizia.....	pag. 9
Art.4	Funzionamento della Commissione Edilizia.....	pag.10

TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art.5	Certificato urbanistico (C.U.).....	pag.11
Art. 6	Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)	pag.12
Art.7	Richiesta di Permesso di costruire Denuncia di inizio attività (D.I.A.) Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Comunicazione di attività edilizia libera (CIL) Progetto municipale.....	pag.13
Art.8	Rilascio di Permesso di Costruire.....	pag.18
Art.9	Diniego di permesso di costruire.....	pag.20
Art.10	Comunicazione dell'inizio dei lavori.....	pag.21
Art.11	Voltura di Permesso di Costruire.....	pag.22
Art.12	Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità.....	pag.23

TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art.13	Altezza dei fronti della costruzione (Hf).....	pag.24
Art.14	Altezza della costruzione (H).....	pag.26
Art.15	Numero dei piani della costruzione (Np).....	pag.27
Art.16	Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale (Ds).....	pag.28
Art.17	Superficie coperta della costruzione (Sc).....	pag.29

Art.18	Superficie utile lorda della costruzione (Sul).....	pag.30
Art.19	Superficie utile netta della costruzione (Sun).....	pag.31
Art.20	Volume della costruzione (V).....	pag.32
Art.21	Superficie fondiaria (Sf).....	pag.33
Art.22	Superficie territoriale (St).....	pag.34
Art.23	Rapporto di copertura (Rc).....	pag.35
Art.24	Indice di utilizzazione fondiaria (Uf).....	pag.36
Art.25	Indice di utilizzazione territoriale (Ut).....	pag.37
Art.26	Indice di densità edilizia fondiaria (If).....	pag.38
Art.27	Indice di densità edilizia territoriale (It).....	pag.39
Art.27bis	Disposizione transitoria.....	pag.40

TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art.28	Salubrità del terreno e della costruzione.....	pag.41
Art.29	Allineamenti.....	pag.42
Art.30	Salvaguardia e formazione del verde.....	pag.43
Art.31	Requisiti delle costruzioni.....	pag.44
Art.32	Inserimento ambientale delle costruzioni.....	pag.46
Art.33	Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private.....	pag.47
Art.33bis	Elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.....	pag.48
Art.34	Interventi urgenti.....	pag.49
Art.35	Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione.....	pag.50
Art.35bis	Disposizioni inerenti la realizzazione degli scarichi delle acque meteoriche.....	pag.51

TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art.36a	Altezza interna dei locali abitativi.....	pag.53
----------------	---	--------

Art.36b	Caratteri delle unità immobiliari: superfici dei locali	pag.55
Art.36c	Caratteri delle unità immobiliari: aerazione e illuminazione	pag.56
Art.36d	Locali nei piani seminterrati e sotterranei	pag.57
Art.36e	Locali nel sottotetto	pag.58
Art.36f	Servizi igienici e stanze da bagno	pag.59
Art.36g	Scale	pag.60
Art.37	Antenne	pag.61
Art.37bis	Pannelli solari	pag.62
Art.38	Chioschi e mezzi pubblicitari	pag.63
Art.39	Coperture, canali di gronda e pluviali	pag.64
Art.40	Cortili e cavedi	pag.65
Art.41	Intercapedini e griglie di aerazione	pag.66
Art.42	Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni	pag.67
Art.43	Muri di sostegno	pag.68
Art.44	Numeri civici	pag.69
Art.45	Parapetti e ringhiere	pag.70
Art.46	Passaggi pedonali e marciapiedi	pag.71
Art.47	Passi carrabili	pag.72
Art.48	Piste ciclabili	pag.73
Art.49	Portici e "pilotis"	pag.74
Art.50	Prefabbricati	pag.75
Art.51	Rampe	pag.76
Art.52	Recinzioni e cancelli	pag.77
Art.53	Serramenti	pag.80
Art.54	Servitù pubbliche	pag.81
Art.55	Soppalchi	pag.82
Art.56	Sporgenze fisse e mobili	pag.83

Art.57a	Strade private.....	pag.84
Art.57b	Strade private di uso pubblico	pag.85
Art.58	Terrazzi.....	pag.86

TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE

Art.59	Prescrizioni generali.....	pag.87
Art.60	Richiesta e consegna di punti fissi.....	pag.88
Art.61	Disciplina del cantiere.....	pag.89
Art.62	Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie.....	pag.90
Art.63	Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali.....	pag.92
Art.64	Scavi e demolizioni.....	pag.93
Art.65	Rinvenimenti.....	pag.94
Art.66	Ripristino del suolo e degli impianti pubblici.....	pag.95

TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI

Art.67	Vigilanza e coercizione.....	pag.96
Art.68	Violazione del regolamento e sanzioni.....	pag.97

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.69	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali.....	pag.98
Art.70	Deroghe.....	pag.99

ALLEGATI	pag.100
Modello 1 Certificato Urbanistico (C.U.).....	pag.101
Modello 2 Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.).....	pag.104
Modello 3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale.....	pag.106
Modello 4 Permesso di Costruire.....	pag.110
Modello 5 Comunicazione di Inizio dei Lavori.....	pag.115
Modello 6 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori.....	pag.122
Modello 7 Richiesta del certificato di agibilità.....	VEDI MUDE
Modello 8 Atto di vincolo per interventi in area agricola.....	pag.126
Modello 9 Terre e rocce da scavo.....	pag.131
Modello 10 Atto unilaterale di assoggettamento di aree ad uso pubblico.....	pag.139
Modello 11 D.I.A. (Denuncia d'Inizio Attività).....	VEDI MUDE
Modello 12 S.C.I.A. (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività).....	VEDI MUDE
Modello 13 C.I.L (Comunicazione Inizio Lavori) art. 6 comma 1.....	pag.142
Modello 14 C.I.L (Comunicazione Inizio Lavori) art. 6 comma 2.....	VEDI MUDE
APPENDICE ALL'ART. 31	pag.145
1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31.	
2. Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art.31.	
3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.	
ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO	pag.152

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), disciplina:
- a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
 - b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
 - c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
 - d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
 - e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
 - f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
 - g) la vigilanza e le sanzioni.
2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione Edilizia è composta da 8 membri, il Presidente ed altri 7 (sette) componenti, nominati dalla Giunta Comunale. Nella prima riunione della Commissione Edilizia i componenti della Commissione eleggono fra di loro, a maggioranza e con voti palesemente espressi, il Presidente. Successivamente, con le medesime modalità e nella stessa seduta, viene eletto il Vicepresidente. Il Presidente ed il Vicepresidente rimangono in carica sino al rinnovo dell'organo che l'ha eletta.
3. I membri elettivi sono scelti dalla Giunta Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, al diritto, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno quattro dei membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono far parte, altresì, della Commissione Edilizia comunale il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri del Comune.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'organo Comunale che l'ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il competente organo non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal competente organo.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
 - a) il rilascio del permesso di costruire, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
 - b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
3. L'ufficio tecnico comunale, il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b) convenzioni;
 - c) progetti di opere pubbliche;
 - d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - e) modalità di applicazione del contributo di concessione.
 - f) progetti di massima per opere di particolare importanza allo scopo di ottenere un parere preliminare ed eventuali indirizzi tecnici;
 - g) interventi anche riferiti a D.I.A., S.C.I.A., C.I.L., su immobili ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico ambientale o edifici di particolare interesse storico o in tessuto storico;
 - h) ogni intervento edilizio il cui progetto, a giudizio dell'ufficio preposto all'istruttoria, necessiti del parere della Commissione.
4. La Commissione Edilizia è altresì tenuta a valutare l'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale e il controllo preventivo dello "standard" di qualità delle costruzioni.

Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento e/o i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti, i Permessi a Costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti.

TITOLO II

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.)

1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. All'istanza deve essere allegato l'estratto di mappa del Catasto Terreni, nonché gli eventuali tipi di frazionamento non introdotti.
2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall' Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e ha validità di un anno dalla data di rilascio, salvo che intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. All'istanza deve essere allegato l'estratto di mappa del Catasto Terreni, nonché gli eventuali tipi di frazionamento non introdotti.

2. Il C.D.U. è rilasciato dall'Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;

 - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;

 - c) le modalità d'intervento consentite;

 - d) la capacità edificatoria consentita;

 - e) i vincoli incidenti sull'immobile.

In caso di mancato rilascio nel termine, in relazione ai disposti dell'art. 18, L.47/85, commi 3 e 4, il C.D.U. può essere sostituito dalla dichiarazione dell'alienante o di un condividente che attesti l'avvenuta presentazione della domanda di rilascio e che precisi la destinazione urbanistica dell'area secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, oppure l'inesistenza di questi, o che specifichi, infine, se l'area è sottoposta, o meno, a strumento urbanistico esecutivo ad opera del P.R.G. vigente.

3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art. 7 Richiesta di Permesso di Costruire - Denuncia di inizio attività (D.I.A.) – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) – Comunicazione di attività edilizia libera (C.I.L.) - progetto municipale

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale il Permesso di Costruire, o presenta Denuncia di Inizio di Attività (D.I.A.), o Segnalazione certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), o comunica l'attività di edilizia libera (C.I.L.) per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.
2. La richiesta di **PERMESSO DI COSTRUIRE**, in competente bollo, e sue varianti se non assoggettate a D.I.A., a S.C.I.A. o a C.I.L., è composta dei seguenti atti:
 - a) domanda indirizzata all'Autorità comunale contenente:
 - 1) generalità del richiedente;
 - 2) numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;
 - 3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
 - 4) il nominativo, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica, il titolo di studio, l'abilitazione professionale e albo/ordine di appartenenza del professionista incaricato;
 - b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
 - c) dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi e locale di igiene comunali, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica;
 - d) progetto recupero terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.lgs 152/06; redatto secondo le indicazioni regionali in materia, se necessario;
 - e) eventuali autorizzazioni e pareri obbligatori ai sensi di legge;
 - f) dichiarazione, con allegati cartografici, del progettista attestante l'osservanza ed il rispetto della Legge n.13/89.
 - g) progetto municipale (in n.2 copie cartacee).
 - h) ricevuta versamento diritti di segreteria;
 - i) CD-ROM contenente tutti i documenti di cui sopra in formato PDF.
3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.

4. La DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.), ovvero la SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.), riporta:

- 1) le generalità del richiedente;
- 2) il numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;
- 3) gli estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
- 4) l'oggetto e la tipologia dell'intervento;
- 5) l'attestazione comprovante il titolo di legittimazione;
- 6) il nominativo, il codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, il titolo di studio, l'abilitazione professionale e albo/ordine di appartenenza del professionista incaricato per la redazione del progetto e per la direzione dei lavori;
- 7) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intendono affidare i lavori;

ed è corredata dei seguenti documenti:

- a) dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, ai regolamenti edilizio e locale di igiene comunali, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico sanitarie e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) documentazione dell'impresa alla quale si intendono affidare i lavori di cui all'art. 90, comma 9, lettera c), del D.Lgs 81/08 e relativo DURC in corso di validità;
- c) progetto recupero terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.lgs 152/06, redatto secondo le indicazioni regionali in materia, se necessario;
- d) progetto municipale (n.1 copia cartacea);
- e) eventuali autorizzazioni e pareri obbligatori ai sensi di legge;
- f) ricevuta versamento dei diritti di segreteria e, se del caso, del contributo di costruzione, e relativo Computo Metrico Estimativo o Mod. 801 di cui alla L.10/77 opportunamente compilato, nei casi previsti;
- g) CD-ROM contenente la DIA o SCIA e tutti i documenti sopra elencati in formato PDF.

5. La COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (C.I.L.) per interventi di cui all'art. 6, 2° comma, lett. b), c), d) ed e), del DPR 380/01, riporta:

- 1) le generalità del richiedente;
- 2) il numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;
- 3) gli estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
- 4) la descrizione dettagliata degli interventi e la loro tipologia.

ed è corredata di:

- a) progetto recupero terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.lgs.152/06, redatto secondo le indicazioni regionali in materia, se necessario;

- b) ricevuta versamento diritti di segreteria;
- c) CD-ROM contenente la comunicazione e tutti i documenti in formato PDF.

6. La COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (C.I.L.) per interventi di manutenzione straordinaria cui all'art. 6, 2° comma, lett. a), del DPR 380/01, riporta:

- 1) le generalità del richiedente;
- 2) il numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;
- 3) gli estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
- 4) la descrizione dettagliata degli interventi;
- 5) il nominativo, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica, il titolo di studio, l'abilitazione professionale e albo/ordine di appartenenza del professionista incaricato;
- 6) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intendono affidare i lavori;

ed è corredata dei seguenti documenti:

- a) attestazione comprovante il titolo di legittimazione;
- b) relazione tecnica provvista di data certa, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria personale responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati dalla Legge n. 13/89 e ai regolamenti edilizio e locale di igiene e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo;
- c) documentazione dell'impresa a cui si intendo affidare i lavori di cui all'art. 90, comma 9, lettera c), del D.Lgs 81/08 e relativo DURC in corso di validità;
- d) progetto recupero terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.lgs.152/06, redatto secondo le indicazioni regionali in materia, se necessario;
- e) progetto municipale;
- f) ricevuta versamento diritti di segreteria;
- g) CD-ROM contenente la comunicazione e tutti i documenti sopra indicati in formato PDF.

4. Il PROGETTO MUNICIPALE è formato dai seguenti atti:

- a) estratto della mappa catastale con precisazione grafica dell'area di intervento;
- b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento e con precisazione grafica dell'area di intervento;
- c) Estratti degli elaborati del Piano Assetto Idrogeologico Comunale (PAI), se occorrenti;
- d) rappresentazione dello stato di fatto, raffrontata ai precedenti titoli abilitativi, espressamente richiamati, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante di ogni piano o livello (compresi eventuali sottotetti e coperture), prospetti (con rappresentazione di parte degli edifici vicini) e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso della o delle unità immobiliari (secondo l'art.8 L.R. n.19/99) di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
- d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
- e) documentazione fotografica (ammissibile anche in formato digitale) del sito e dell'immobile nello stato di fatto, con indicazione planimetria dei coni di visuale, estesa anche al contesto insediativo adiacente;
- f) simulazione fotografica o rendering dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;
- g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici frontistanti- incluse pareti finestrate, aggetti e balconi, fasce di rispetto, muri di sostegno ed elettrodotti, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, delle recinzioni, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.) delle zone a verde (verifica superficie), rappresentazione della sistemazione delle aree esterne con indicazione dei materiali e dei colori, di eventuali muri di contenimento, opere di recinzione e cancelli, e della vasca di raccolta delle acque meteoriche se prescritta;
- h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto e l'intervento in progetto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con

indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura con indicazione di eventuali pannelli solari e fotovoltaici;

- 2) le sezioni, almeno due, interessano i profili più significativi del manufatto, indicano le altezze nette dei piani e del sottotetto, l'altezza massima della costruzione, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato, l'inclinata della copertura e il ribaltamento di logge e porticati;
- 3) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;
- 4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;
- 5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;

- i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici e dei rapporti aereo-illuminanti di legge dei locali .
- l) relazione tecnica di verifica del fabbisogno energetico dell'edificio redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 28 della Legge 10/91, dell'art. 7 della L.R. 13/07, secondo le disposizioni nazionali, regionali;
- n) relazione geologica-geotecnica a firma di professionista abilitato;
- o) relazione per la valutazione previsionale dei requisiti acustici ai firma di professionista abilitato, se occorrente.

5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.

6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare l'ubicazione, la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.

7. La richiesta di variante al Permesso di Costruire, anche mediante D.I.A. o S.C.I.A., segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.

Art. 8 Rilascio di Permesso di Costruire

1. I Permessi di Costruire sono rilasciati dall'Autorità comunale in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento.
2. I Permessi di Costruire rilasciati sono pubblicate all'albo pretorio del Comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
3. I Permessi di Costruire devono contenere:
 - a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle istanze di intervento);
 - b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall'Autorità comunale, è allegato, al Permesso di Costruire della quale costituisce parte integrante;
 - c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
 - d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
 - e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
 - f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
 - g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
 - h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;
 - i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
 - j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
 - k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;

- l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
- o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
- p) le condizioni e le modalità esecutive imposte al Permesso di Costruire;
- q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art.9 Diniego di Permesso di Costruire

1. Il diniego del Permesso di costruire è assunto dall'Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del Permesso di Costruire
3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente, oppure inviato a mezzo PEC.

Art.10 Comunicazione dell'inizio dei lavori

1. Il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
2. La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:
 - a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
 - b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.
 - c) documentazione dell'esecutore dei lavori di cui all'art.90, comma 9, lettera c) del D.Lgs 81/08 e relativo DURC in corso di validità
3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del Permesso edilizio, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art.11 Voltura del Permesso di Costruire

1. Il trasferimento del Permesso di Costruire ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all'Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo all'atto abilitativo.
3. La voltura del Permesso di Costruire è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art.12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore concessione o autorizzazione per le opere mancanti, il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autorità comunale, se dovuto, il certificato di agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
3. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori, a pena di inefficacia, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deposita una perizia, in duplice copia, asseverata dal direttore dei lavori, relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'art. 28 della Legge 10/91.
- 4 La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di agibilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

TITOLO III

PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art.13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici.
4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.
7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Art. 14 Altezza della costruzione (H)

1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

Art.15 Numero dei piani della costruzione (Np)

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccatto perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.
- 2 bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.

Art.16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
 - a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
 - b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
 - c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada come definito dalla normativa vigente.

Art.17 Superficie coperta della costruzione (Sc)

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m²], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

Art.18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

- a) ai "bow window" ed alle verande;
- b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

- c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrioni dei macchinari degli ascensori, torrioni delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
- d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
- e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
- f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura;
- g) ai cavedi.

Art.19 Superficie utile netta della costruzione (Sun)

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

Art.20 Volume della costruzione (V)

1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m³], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura.
3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.

Art.21 Superficie fondiaria (Sf)

1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m²], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Le aree destinate dallo Strumento Urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico (cfr. art. 21, ultimo comma. L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1 L.R. 23 marzo 1995, n. 43).

Art.22 Superficie territoriale (St)

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m²], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Le aree destinate dallo Strumento Urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico (cfr. art. 21, ultimo comma. L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1 L.R. 23 marzo 1995, n. 43)

Art.23 Rapporto di copertura (Rc)

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente ($Rc = Sc/Sf$): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Art 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($Uf = S_{ul}/S_f$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^2]/[m^2]$.

Art.25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($Ut = Sul/St$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^2]/[m^2]$.

Art.26 Indice di densità edilizia fondiaria (If)

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($If = V/Sf$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^3]/[m^2]$.

Art.27 Indice di densità edilizia territoriale (It)

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ($It = V/St$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^3]/[m^2]$.

Art.27 bis Disposizione transitoria

1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.

TITOLO IV

INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art.28 Salubrità del terreno e della costruzione

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
9. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Art.29 Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata. Sono comunque fatte salve le indicazioni contenute nelle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. e i profili indicati nelle tavole grafiche del medesimo. Nel caso di intervento di riqualificazione energetica dell'involucro su edificio esistente, mediante applicazione di cappotto esterno, è possibile intervenire modificando l'allineamento rispetto al fronte esistente.

Art.30 Salvaguardia e formazione del verde

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici, sempre privilegiando le essenze proprie della zona.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
6. L'Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
7. Per interventi di nuova costruzione residenziale la quantità di aree verdi, deve costituire almeno il 40% dell'area non occupata dalle nuove costruzioni e la superficie permeabile complessiva deve essere pari ad almeno il 70% della medesima area; sono equiparate alle superfici permeabili tutte quelle che disperdono nel suolo le acque meteoriche, o le raccolgono in cisterne di 1mc per ogni 100 mq di superficie non permeabile, al fine di alimentare la rete idrica per usi non potabili, salvo norme specifiche di P.R.G.C.

Art.31 Requisiti delle costruzioni

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore, elencate nella "Appendice all'art.31" del presente Regolamento Edilizio, alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a) resistenza meccanica e stabilità;
 - b) sicurezza in caso di incendio;
 - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d) sicurezza nell'impiego;
 - e) protezione contro il rumore;
 - f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
 - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature, con riduzione delle barriere architettoniche.

Per la più puntuale specificazione delle esigenze sopra elencate e delle normative di riferimento si rimanda alla "Appendice all'art.31" riportata in coda al presente Regolamento.

- 2 bis** Per quanto concerne i requisiti di cui al punto 2 lett. g) è prescritto che ove si attuino interventi eccedenti la manutenzione ordinaria in locali pubblici o aperti al pubblico, anche limitati a singole unità immobiliari, l'intera unità immobiliare dovrà essere adeguata alle norme tecniche di riferimento per la nuova edificazione della relativa tipologia.

-
- 3.** Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
 - 4.** Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
 - 5.** Negli interventi di nuova costruzione o di integrale ristrutturazione edilizia dovranno essere previsti, per i fabbricati dotati di area di pertinenza di adeguate isole ecologiche su area in proprietà, e per i restanti fabbricati di appositi locali, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Si privilegiano le isole ecologiche con copertura e pareti leggere la cui superficie è in deroga agli indici previsti dall'art.1.2 delle N.T.A. del vigente PRGC.
 - 6.** Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. come modificato dall'art.17 – quinquies c.1 della Legge n.134/2012 e s.m.i., ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatorio, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascun spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

Art.32 Inserimento ambientale delle costruzioni

1. Nell'intento di salvaguardare, recuperare e riaffermare i valori della qualità architettonica nelle aree edificate ed edificande, come principio basilare per un miglioramento della qualità ambientale complessiva, si riportano nel presente articolo alcune norme di indirizzo progettuale. Tali norme non sono esaustive rispetto alla complessità delle casistiche inerenti la materia edilizia, tuttavia vanno intese e applicate come indispensabile complemento alle prescrizioni di carattere meramente quantitativo, il cui rispetto non è condizione sufficiente al conseguimento di un prodotto edilizio accettabile. Pertanto, in base agli indirizzi contenuti nel presente articolo, deve essere cura dell'Ufficio Tecnico e della Commissione Edilizia l'accurata valutazione degli aspetti qualitativi degli interventi proposti, aspetti che devono chiaramente emergere dai progetti municipali, con indicazioni precise circa le tipologie e i materiali previsti e rappresentazioni indicative dell'inserimento ambientale degli interventi.
2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice storica, architettonica e ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
Nel caso di interventi volti al risparmio energetico per i quali si optasse per soluzioni tecniche che contrastano con il contesto nel quale è inserito l'edificio, l'applicazione di tali soluzioni sarà valutata dall'Autorità Comunale.
3. L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
4. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
6. Per gli interventi posti in aree soggette a tutela paesaggistica, le prescrizioni di cui al presente articolo sono di esclusiva competenza del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.lgs 42/04. Negli altri casi, l'attribuzione è di residua competenza del procedimento edilizio.
7. Si richiamano le Norme di Attuazione del P.R.G., ove stabiliscano più specifiche indicazioni relative alle finalità del presente articolo, in riferimento alle varie parti del territorio e alle singole aree urbanistiche.

Art.33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art.33bis Elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

1. Sono tali, anche ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2001, le installazioni comunemente impiegate nell'arredo dei giardini, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): pergolati, gazebi, barbecue, fioriere, fontane, piscine smontabili, giochi bimbi e simili, purché riservate esclusivamente alla fruizione privata e conformi a tutti disposti dei successivi commi.
2. La posa delle strutture e dei manufatti di cui al comma 1 è ammessa all'interno di tutte le aree pertinenziali degli edifici, ad eccezione di quelle vincolate ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004. Per area pertinenziale, ai fini del presente articolo, si intende il suolo adiacente a un edificio, individuato catastalmente come pertinenziale, o delimitato dalla recinzione ricomprendente l'edificio medesimo, o comunque ad esso legato da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche.
3. Tutte le strutture di cui al comma 1 devono essere costituite da componenti agevolmente amovibili o smontabili senza la necessità di interventi distruttivi; tale caratteristica è richiesta anche per l'ancoraggio a eventuali fondazioni in calcestruzzo, che non devono comunque emergere dal suolo oltre 10 cm.
4. Il dimensionamento e i caratteri tipologico formali delle strutture e dei manufatti di cui al comma 1 devono garantirne l'armonico inserimento nelle aree pertinenziali e rispettare tutte le prescrizioni dell'art. 33 e i diritti di terzi, anche con riguardo alle modalità di utilizzo. È comunque stabilita in un massimo di 25,00 mq, per ogni unità abitativa, la superficie coperta ammissibile per i gazebi, intendendosi come tali le strutture di altezza al colmo non superiore a 3,00 m, aperte per almeno il 50% della superficie perimetrale e coperte con teli, stuoie, doghe di legno o similari.

Art.34 Interventi urgenti

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Art.35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

- 1.** Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico e le singole proprietà private con i relativi fabbricati presenti sul territorio comunale, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
Le acque meteoriche non potranno essere convogliate in fognatura comunale, ma dovranno essere recapitate in corsi d'acqua superficiali esistenti previa verifica della compatibilità idraulica degli stessi nonché previo ottenimento del parere favorevole del Consorzio Idrico gestore del canale se presente.
Qualora nelle vicinanze non siano presenti punti di scarico delle acque meteoriche, lo smaltimento dovrà avvenire nel sottosuolo.
Lo smaltimento delle acque meteoriche in corsi d'acqua superficiali o nel sottosuolo è normata dal successivo art. 35 bis.
- 2.** E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
- 3.** Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
- 4.** Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della autorizzazione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
- 5.** La autorizzazione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
- 6.** Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
- 7.** In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- 8.** I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.

Art.35 bis Disposizioni inerenti la realizzazione degli scarichi delle acque meteoriche.

1. Ogni previsione urbanistica che provochi una significativa variazione di permeabilità superficiale dovrà prevedere misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio dell'invarianza idraulica (Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 64-7417 "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica").
2. Nel caso di interventi che comportino una significativa impermeabilizzazione di superfici (strumenti attuativi come PEC e analoghi, singole edificazioni, ecc...) devono essere valutate le portate meteoriche in funzione delle intensità di precipitazione stimate secondo la regionalizzazione dell'Allegato 3 alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del F. Po, 26/04/2001, n. 18/2001 – "Indirizzi per l'attuazione del PAI nel settore urbanistico").
3. Per la tutela della qualità delle acque sotterranee, in applicazione del D.Lgs. 152/2006 è in ogni caso vietato lo scarico o l'immissione delle acque meteoriche in acque sotterranee. Inoltre dovrà essere rispettato un franco di sicurezza pari ad almeno 1 m tra il fondo del sistema disperdente e il livello di massima risalita della falda.
4. La portata defluente, da smaltire, deve essere calcolata con $T_r = 20$ anni e a seconda della tipologia di superficie impermeabile che intercetta l'evento di pioggia, devono essere definiti degli opportuni coefficienti di deflusso, al fine di quantificare in termini percentuali l'effettivo ammontare di acqua in ingresso all'opera di smaltimento. Si riportano di seguito i coefficienti di deflusso φ_i , necessari per calcolare la portata effettiva in ingresso all'opera di smaltimento, al variare della tipologia di superficie scolante che intercetta l'evento di precipitazione:

Superficie esposta a precipitazione	φ_i
Tetti normali in tegole	0.95
Pavimentazioni in asfalto e cubetti di porfido legati con cemento	0.90
Pavimentazioni in cubetti di porfido o formelle legati con sabbia	0.80
Pavimentazioni in macadam	0.50
Pavimentazioni drenanti	0.35

5. Sono possibili due tipi di smaltimento:

1. scarico in corso d'acqua superficiale;
2. percolazione nel sottosuolo

6. Scarico in corso d'acqua superficiale.

Vasca di laminazione: la vasca di laminazione deve essere realizzata nei casi in cui l'aumento di portata derivi dalla creazione o modifica di superfici esterne impermeabilizzate aventi estensione $> 500 \text{ m}^2$ e comunque con interventi edificatori superiori a mc.1000.

Si ritiene che, salvo diverse valutazioni opportunamente e analiticamente motivate dal progettista, debba essere dimensionata nell'ipotesi di una pioggia di durata pari a 1 h, caratterizzata da $T_r = 20$ anni.

7. Percolazione nel sottosuolo.

La percolazione nel sottosuolo risulta ammissibile se rispetta i requisiti di salvaguardia delle acque sotterranee sanciti dal D.Lgs.152/2006.

L'impianto andrà dimensionato sulla base delle caratteristiche di permeabilità del terreno e, qualora la portata di infiltrazione sia inferiore a quella di afflusso, analogamente a quanto previsto per gli scarichi in corso d'acqua superficiale, dovrà essere dimensionato un volume di invaso maggiore a quello derivante dalla portata affluente per la durata di un'ora di precipitazione, con $T_r = 20$ anni, dedotta l'aliquota infiltrata nel terreno.

Il sistema di smaltimento nel sottosuolo dovrà riportare la stratigrafia dettagliata e l'indicazione della profondità della superficie infiltrante, da definire in funzione della permeabilità del terreno, tenendo conto che in generale i primi 1.5 – 2 m di sottosuolo in ambito rivarolese sono caratterizzati da terreni impermeabili o scarsamente permeabili. Negli schemi di progetto deve essere chiaramente indicata oltre la stratigrafia anche il livello piezometrico in condizioni di più probabile massima ricarica della falda.

Eventuali soluzioni integrative e/o alternative andranno concordate con gli Enti gestori dei ricettori.

TITOLO V

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art.36a Altezza interna dei locali abitativi

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata come media ponderata dividendo il volume geometrico interno per la superficie netta di pavimento. Per la destinazione residenziale e per gli uffici l'altezza interna minima dei locali è pari a m 2,70, per le altre destinazioni è pari a m 3,00.
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume interno del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
 - 1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 - 2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 - 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 - 1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 - 2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.

- 3) interventi edilizi di adeguamento igienico-funzionale finalizzati alla localizzazione di attività economiche, **da ubicarsi anche ai piani interrati**, previo parere favorevole dell'A.S.L.
5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, l'agibilità è comunque subordinata al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.
6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a m 1,80.

Art.36b Caratteri delle unità immobiliari: superfici dei locali

1. Nelle nuove unità immobiliari a destinazione residenziale, per ogni abitante deve essere garantita una superficie abitabile non inferiore a 14,00 mq per le prime quattro persone e 10,00 m per ciascuna delle successive. I locali per l'abitazione devono avere una superficie minima di 9,00 m; le stanze da letto per due persone devono avere una superficie minima di 14,00 mq e ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14,00 mq. I locali destinati esclusivamente a cucina devono avere una superficie minima di 4,00 mq con larghezza non inferiore a 1,60 m. In ogni alloggio almeno un servizio igienico deve avere una superficie minima di 5,00 mq con larghezza non inferiore a 1,60 m e deve essere dotato di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo.
2. La superficie degli alloggi monocamera, per una sola persona, deve risultare non inferiore a 28,00 mq e per due persone, non inferiore a 39,00 mq.
3. Nel caso di contiguità fisica di unità immobiliari a destinazione residenziale con unità, o locali, autorizzati con diversa destinazione, deve essere prevista una opportuna separazione.
4. Nelle unità immobiliari a destinazione non residenziale, ma da adibirsi ad usi che prevedano la presenza anche non continuativa di persone, non si possono realizzare locali utili con superficie inferiore a 9,00 mq. La superficie di ciascun servizio igienico non deve essere inferiore a 3,24 mq con larghezza minima di 1,60 m.

Art. 36c Caratteri delle unità immobiliari: aerazione e illuminazione

1. Nelle unità immobiliari a destinazione residenziale, tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegno, corridoi, ripostigli e vani scala, devono fruire di aerazione ed illuminazione diretta.
2. Per ciascun locale l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un fattore di luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.
3. I locali per servizi igienici non forniti di apertura all'esterno devono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica per il ricambio d'aria. Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata in apposita canna di estrazione. Nei servizi igienici sprovvisti di apertura verso l'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.
4. Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione meccanica deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, di 12 volumi/ora se in aspirazione meccanica ad intermittenza con comando adeguatamente temporizzato in modo da ottenere 3 ricambi completi ad ogni utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari a destinazione commerciale, terziaria o produttiva, per ciascun locale ove è prevista la permanenza di persone, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Ad integrazione o in sostituzione dell'aerazione/illuminazione naturale, nel rispetto delle vigenti norme specifiche, è ammesso il condizionamento, la ventilazione meccanica e l'illuminazione artificiale con sistemi adeguati alla destinazione d'uso, giudicati idonei dal competente Servizio Sanitario.
6. L'aerazione può essere di tipo indiretto senza che sia necessario l'impiego di dispositivi di attivazione solo nei seguenti casi:
 - a) locali non destinati alla permanenza di persone (quali ad es.: i ripostigli, le cantine, i sottotetti);
 - b) spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale all'interno delle singole unità immobiliari (quali ad es. i corridoi).

Art.36d Locali nei piani seminterrati e sotterranei

1. Le unità immobiliari ed i locali pertinenziali collocati ai piani seminterrati o sotterranei non possono mai essere adibite alla permanenza abitativa, ma ad usi accessori quali autorimesse, cantine, locali sgombero, depositi, archivi.
2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma, i locali dei piani seminterrati e interrati possono risultare spazi utili ed agibili per **attività economiche nonché per usi previsti** da particolari disposizioni di legge e previo specifico parere rilasciato dagli enti preposti: Spresal, Uffici Autorizzativi A.S.L., Commissione di Vigilanza, ecc.

E' necessario che:

- a. altezza e superficie minima utile siano coerenti con gli indici previsti nelle specifiche destinazioni, comunque non inferiori a quanto precisato nei precedenti articoli 36 -a e 36-b;
- b. le murature siano protette contro l'umidità del terreno mediante intercapedini di almeno m 1,00 di luce libera e pavimento compatto ed impermeabile su sottostante vespaio aerato di altezza pari ad almeno mt. 0,50, o mediante altre soluzioni tecniche che garantiscano la non penetrabilità delle acque eventualmente presenti nel terreno;
- c. esista aeroilluminazione diretta o condizionamento e illuminazione artificiale come stabilito dalla normativa vigente per le specifiche destinazioni;
- d. lo scarico delle acque avvenga in collettori dotati di valvole antirigurgito, pompe di sollevamento o mezzi tecnici adeguati alla funzione;
- e. in caso di locali sotterranei sottostanti strade e marciapiedi deve risultare opportunamente protetto il solaio di copertura dei locali stessi. La Città non risponde di eventuali danni causati da infiltrazioni d'acqua o da umidità provenienti dal soprastante sedime pubblico.

Art.36e Locali nel sottotetto

1. Nei nuovi edifici l'utilizzazione dei volumi compresi nella sagoma delle coperture in modo da realizzare locali regolarmente agibili da adibirsi ad usi abitativi o comunque ad usi diversi da deposito o sgombero, deve soddisfare tutti i requisiti di altezza, superficie, illuminazione ed aerazione indicati nei precedenti articoli, tenuto conto che l'altezza minima di ciascuna parete non può essere inferiore a m 1,80 e l'altezza interna media non può essere inferiore a m 2,70.
2. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti sono regolati dalle specifiche normative regionali di settore, se prevalenti rispetto alle presenti norme.
3. Nei locali sottotetto ad uso abitativo di cui ai precedenti punti 1. e 2., gli spazi di altezza inferiore a quelle indicate, sono da rendersi non praticabili mediante opere murarie o arredi fissi.

Art.36f Servizi igienici e stanze da bagno

1. Ogni alloggio di nuova costruzione, anche se costituito da un solo locale abitabile, deve essere provvisto di servizio igienico la cui superficie deve garantire la totale fruibilità e accessibilità.
2. Parimenti ogni nuova attività commerciale, negozio, ufficio, ristorante, bar, studio professionale e laboratorio artigianale deve disporre almeno di un proprio servizio igienico di superficie minima di m 3,24, salvo diverse disposizioni che prescrivano più di un servizio igienico in relazione al tipo e alle dimensioni della attività e al numero degli addetti impiegati.
3. Ogni servizio igienico deve avere pareti rivestite con piastrelle di materiale ceramico oppure altro materiale analogamente lavabile, impermeabile e disinfettante, fino ad un'altezza non inferiore a m 1,50 e pavimenti rivestiti in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.
4. I locali destinati a servizi igienici e bagni dovranno essere completamente separati con pareti fisse a tutta altezza da ogni altro locale.
5. Di norma, i servizi igienici devono avere accesso da corridoi e disimpegni oppure essere separati da locali di abitazione.

Art.36g Scale

1. Le scale degli edifici plurifamiliari, di due e più piani , non possono avere larghezza delle rampe inferiore a 1,20 m e 0,90 m per gli edifici unifamiliari e devono risultare coerenti con la normativa statale vigente sia in funzione delle tipologie e degli usi che in relazione alla garanzia di trasporto delle persone per soccorso per cui sono vietati i gradini di forma triangolare e similari.
2. Fatte salve norme prevalenti a carattere statale o regionale, le scale che collegano più di due piani di norma devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno o per mezzo di finestre di mq 1,00 per ogni piano o di torrino di aerazione o lucernario nel tetto con superficie pari ad almeno 0,40 mq per ogni piano. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili ed è vietato realizzare dalle unità immobiliari aperture verso le scale per l'aerazione dei locali contigui.
3. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali vigono le specifiche norme di settore.
4. All'interno delle unità immobiliari per utilizzo a carattere privato, sono ammesse scale con larghezza utile non inferiore a 0,90 m. Scale a chiocciola o similari, con larghezza utile non inferiore a 0,60 m, sono ammesse solo all'interno delle singole unità immobiliari per utilizzo a carattere privato, nel caso in cui costituiscano il collegamento con porzioni di edificio non regolarmente agibili, nel qual caso deve essere realizzata idonea chiusura.
5. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali vigono le specifiche norme di settore.

Art.37 Antenne

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. L'Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
5. Al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici nel centro storico cittadino, salvo quanto stabilito dal Regolamento Comunale in materia di apparati di ricezione, sull'intero territorio del Centro Storico sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi che non siano di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante opposto la pubblica via.

Art.37bis Pannelli solari

1. Nelle aree individuate dal PRGC ai sensi dell'art. 24 della L.R.56/77, nelle aree agricole e nei nuclei frazionali, negli ambiti sottoposti a vincoli ex D.Lgs.42/04 è vietata la posa dei pannelli solari fotovoltaici.
2. Nelle aree di cui al comma 1 gli obblighi di legge relativi alla produzione di energia elettrica possono essere soddisfatti con ricorso a soluzioni tecnologiche alternative ai pannelli solari e non comportanti impatti paesaggistici rispetto alle visuali di maggiore fruizione, ferme restando ulteriori o più restrittive disposizioni impartite dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche o dei pareri vincolanti previsti dalla legislazione vigente per la tutela dei beni culturali.
3. Tra le tecnologie compatibili con i limiti di cui al comma 2 sono ammesse quelle che integrano nelle singole tegole curve della copertura le celle di silicio per la produzione dell'energia elettrica o i recettori del calore solare. Le tegole che supportano i moduli di produzione energetica (elettrica e termica) devono risultare analoghe per dimensioni, forma e colore ai tradizionali coppi in laterizio. L'intradosso delle tegole visibile dalla via pubblica in corrispondenza degli sporti deve essere integralmente realizzato in elementi laterizi tradizionali e non lasciare intravedere alcun elemento impiantistico.
4. Al di fuori delle aree individuate dal comma 1, l'installazione dei pannelli solari è consentita in ottemperanza ai disposti della legislazione statale e regionale, avendo riguardo all'armonizzazione degli impianti rispetto ai caratteri formali degli edifici e ai valori del paesaggio. In aree per servizi pubblici gli interventi sono consentiti solo al Comune o a soggetti convenzionati con lo stesso.
5. Per quanto riguarda specificamente i pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, nelle aree di cui al comma 1, ~~subordinatamente al parere della Commissione Locale per il Paesaggio,~~ è ammessa la posa di 1 pannello da 2 mq di superficie per ogni unità abitativa purché integrati nel manto di copertura.
6. ~~Per gli interventi di nuova edificazione in aree agricole o nei nuclei frazionali storici non si applicano le limitazioni previste ai commi 1 e 5 purché tali impianti siano integrati nel manto di copertura. Tale deroga si applica altresì alle strutture esistenti prefabbricate (in c.a. o metalliche) purché tali impianti siano integrati nel manto di copertura.~~

Art.38 Chioschi e mezzi pubblicitari

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture simili, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Nuovo Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
3. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocimento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20, tale comunque da documentare comprensibilmente i manufatti proposti ed il loro inserimento nel sito.
5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.
8. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
9. Nel caso in cui nei nuovi edifici siano previsti al piano terreno a destinazione commerciale, a pubblici esercizi o similari, devono essere predisposti appositi spazi per le insegne che consentano collocazioni ordinate, allo stesso livello e con pari sporgenza, nel rispetto della normativa vigente e contenuta nel Piano del Colore e dell'Arredo Urbano e in quella contenuta nel Regolamento della Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

Art.39 Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

Art.40 Cortili e cavedi

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma.
- 2bis.** In tutte le corti e i cortili interni ai fabbricati, anche se di uso comune a più fabbricati, è permesso l'inserimento di ascensori, al fine di garantire l'accessibilità verticale agli edifici.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m²;
 - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m²;
 - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m².
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Art.41 Intercapedini e griglie di aerazione

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.
5. Nei portici, il cui sedime privato è gravato da servitù di pubblico passaggio, è ammessa la possibilità di lucernari orizzontali per locali sotterranei non altrimenti illuminabili naturalmente: essi devono essere coperti con pietra forata o con inferriata a superficie piana antisdrucchiolevole le cui forature non devono avere larghezza superiore a 2,00 cm.
6. Nei marciapiedi, oltre alle chiusure delle intercapedini da realizzarsi con griglie a superficie piana la cui solidità deve corrispondere alle esigenze di pubblico transito, possono essere realizzati lucernari con copertura in lastre di vetro antiscivolo, di adeguato spessore opportunamente certificato per l'uso, eventualmente integrata da traverse metalliche per impedire inconvenienti al transito dei pedoni.

Art.42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Art.43 Muri di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 3,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in massello di pietra o in mattoni tipo "a mano" o trattati con tipologia ornamentale coerente al contesto, se di pregio; a giudizio della commissione edilizia, e solo in contesti di recente formazione e privi di pregio ambientale, è ammissibile la realizzazione di muri in c.a. a vista o in blocchi cementizi, purché decorosamente sistemati ed eventualmente mascherati con arbusti e rampicanti.
5. Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

Art.44 Numeri civici

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 2,00 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

Art.45 Parapetti e ringhiere

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. I manufatti di cui sopra devono:
 - a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,50m;
 - b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;non devono:
 - c) essere scalabili;
 - d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: muratura, cemento, cotto, pietra, legno, metallo, da impiegarsi in base alle prescrizioni delle N.t.A. del P.R.G. per le varie aree urbanistiche; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
4. Il disegno dei parapetti e delle ringhiere esposti su spazio pubblico deve essere improntato su criteri di semplicità e in ogni caso non emergenti rispetto alla composizione architettonica della facciata e di quelle limitrofe, salvo il caso di progetti d'insieme che dimostrino una valorizzazione dello spazio pubblico attraverso la particolarità del disegno o dei materiali dei parapetti, o una specifica indicazione contenuta in piani urbanistici esecutivi.

Art.46 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, salvo normative di settore più restrittive.

Art.47 Passi carrabili

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni residenziali la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 m e superiore a 20,00 m.
5. Nelle nuove costruzioni residenziali, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e il filo stradale o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 5,00 m.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Art.48 Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

Art.49 Portici e "pilotis"

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 3,00 m di larghezza e 4,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 5,00 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
5. I portici, i loggiati al piano terreno ed i percorsi coperti, sia di nuova costruzione che esistenti, destinati al pubblico passaggio devono avere:
 - a. accessibilità ai sensi della Legge 13/89 e successivi decreti attuativi, assicurata da apposite rampe;
 - b. pavimentazione con requisiti di sicurezza (antisdrucchiolo) e di punibilità;
 - c. percorsi complanari ai percorsi pedonali stradali (con dislivello massimo mt. 0,20 reso accessibile con apposite rampe).
 - d. sono ammesse piattaforme mobili, intercapedini per adeguamento alle norme di prevenzione incendi, qualora la copertura delle stesse coincida con il piano della pavimentazione del porticato, previa verifica della viabilità pedonale e sottoscrizione di convenzione che ne regoli la funzionalità ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. Sotto i portici di nuova costruzione possono essere praticate nel pavimento aperture per l'illuminazione dei sotterranei, al livello del piano calpestabile del marciapiede e disposte in fregio alla parte percorribile del portico, chiuse con tamponamenti traslucidi pieni purché non sdruciolevoli e con caratteri di idoneità tipologica, strutturale, funzionale. Analoghe aperture, possono essere inserite nel pavimento negli intercolumni dei portici (sia esistenti che di nuova costruzione), purché munite di griglie calpestabili antitacco o con tamponamenti pieni con gli stessi caratteri di idoneità, allo scopo di aerare e illuminare i sotterranei, di superficie inferiore a 0,50 mq. e non ingombranti il percorso libero del porticato.

Art.50 Prefabbricati

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.

Art.51 Rampe

1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
Esse devono terminare con tratti in piano lunghi m 5,00 ove gli accessi carrabili intersecano corsie di traffico, onde ottenere spazi quieti per l'arresto dei veicoli.
3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo (non necessario per edifici mono e bifamiliari);
 - b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo (non necessario per edifici mono e bifamiliari);
 - d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzera della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo (non necessario per edifici mono e bifamiliari);
 - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
7. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto, ove non sia possibile adeguarle anche parzialmente.

Art.52 Recinzioni e cancelli

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33, in particolare, devono avere un aspetto sobrio e non contrastante con il contesto ambientale, e devono armonizzarsi con le recinzioni contigue, quando queste già rispondano ai suddetti requisiti. E' sempre vietato l'utilizzo di elementi estranei alla tipologia tradizionale, se non debitamente motivati in sede progettuale.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
 - a) verso proprietà private con muro pieno di altezza massima di 2,20 m;
 - b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,80 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,20 m;
 - c) con siepi piantate alle distanze stabilite dal Codice Civile;
 - d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,20 m;
 - e) con staccionate in legno di altezza non superiore a 2,50 m;
 - f) con strutture grigliate rivestite di essenze rampicanti, per un'altezza massima di 2,50 m.

Le altezze di cui sopra sono misurate dal piano del terreno naturale più alto tra quello interno e quello esterno alla recinzione.

Il Comune può vietare la realizzazione di recinzioni cieche, limitare l'altezza delle zoccolature e comunque condizionare la tipologia e il posizionamento delle recinzioni al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.

4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono quelli specificamente previsti dalle N.t.A. del P.R.G.
6. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono quelli specificamente previsti dalle N.t.A. del P.R.G.
7. Nelle aree di antica formazione e in qualsiasi tipo di area agricola le parti in muratura delle recinzioni devono essere intonacate e tinteggiate; se giustificato da preesistenze o dal contesto è ammesso l'uso di mattoni tipo a mano a vista o delle pietre posate secondo la tipologia tradizionale dei muri a secco. La parte a giorno può essere in inferriata metallica a bacchette verticali

o comunque a disegno lineare, oppure in grigliato di mattoni tipo a mano. E' vietato l'impiego di prefabbricati, copertine e capitelli in cls, di elementi in ferro scatolato, alluminio o altri materiali estranei al contesto.

Per la chiusura dei fondi coltivati nelle aree agricole normali e di salvaguardia sono ammesse unicamente recinzioni con caratteristiche di precarietà, come palificate in legno o in profilati metallici e reti metalliche, senza cordoli continui, anche se interrati.

7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.

8. Nelle aree residenziali esistenti e previste (ad eccezione delle aree di antica formazione e dei contesti già compromessi) gli ingressi carrabili alle proprietà private, da vie o strade pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio, devono essere arretrati di almeno 5,00 m dal filo stradale; devono inoltre avere un'area libera antistante per la fermata, realizzata con elementi di invito a squarcio, tali da permettere l'iscrizione di un trapezio di 2,00 m di altezza, base minore pari alla larghezza del cancello e lati inclinati a 45 °. Nelle aree a destinazione produttiva, terziaria e agricola, o comunque nei casi in cui sia frequente l'accesso di automezzi pesanti, i cancelli devono essere arretrati di almeno 8,00 m dal filo stradale. Particolari deroghe possono essere ammesse per situazioni in cui sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di rispettare le prescrizioni del presente comma.

I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a m 3,00 ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.

9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

La eventuale copertura di ingressi carrai o pedonali non deve sporgere oltre il filo delle recinzioni; potrà viceversa interessare l'area di fermata di fronte agli accessi carrai se non interferenti con la fermata e il traffico degli automezzi.

10. Ai fini del posizionamento, nell'ambito dei centri abitati, le recinzioni devono essere realizzate:

- sui limiti di proprietà, quando la proprietà confinante è privata e non sussistano servitù di passaggio o di altra natura tali da condizionare posizionamento e/o tipologia della recinzione;
- sul filo stradale previsto in PRG delle vie interne alle aree di antica formazione e delle strade comunali o private di uso pubblico esistenti o previste aventi sezione maggiore di 9,00 m, compresi gli allargamenti o le rettifiche;
- a m 4,50 dall'asse stradale previsto in PRG per strade comunali o private di uso pubblico esistenti o previste, compresi gli allargamenti e le rettifiche, per strade con sezione minore o uguale a 9,00 m;
- a 3,00 m dal filo esistente delle strade provinciali o sul filo previsto in PRG, se

più esterno;

- a 3,00 m dall'asse delle strade private o vicinali esistenti in area agricola;
- nel caso di allineamenti esistenti a distanze inferiori, possono essere concesse eventuali deroghe su parere della C.E.

La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Art.53 Serramenti

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 3,00 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,00 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Art.54 Servitù pubbliche

1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g) lapidi commemorative;
 - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Art.55 Soppalchi

1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
2. La realizzazione del soppalco è:
 - a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
 - b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m; se con soffitto orizzontale. Qualora inclinato, dovrà essere garantita l'altezza media di 2,20 m e minima di 1,40 m.
 - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della **soletta** del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.

Art.56 Sporgenze fisse e mobili

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a) 1/3 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
 - b) 2,00 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
 - c) 0,20 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 3,00 m.
 - d) 0,10 m. per la realizzazione di cappotti termici qualora non vi siano alternative all'isolamento esterno, purchè vi sia la fattibilità in ordine alla viabilità esistente e qualora vi sia un marciapiede, lo stesso non potrà essere ridotto ad una larghezza minore di mt. 1,50 o qualora la larghezza sia inferiore, dovrà essere rispettato il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.
La deroga prevista alla lettera "d" non può essere applicata all'interno del Centro Storico nonché su edifici di interesse storico-artistico.
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

Art.57a Strade private

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

Art.57b Strade private di uso pubblico

1. La costruzione di strade private ad uso pubblico sono soggette alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7° del precedente art.57a.
3. Le strade a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 7,50 m elevabile a 10,00 m nel caso in cui siano previste anche piste ciclabili e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli con un raggio minimo di 7,50 m.
4. Le strade a servizio degli insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza variabile da 7,50 m a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto con un raggio minimo di 7,50 m.
5. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
6. Le strade poste all'interno del centro abitato debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento sul piano stradale.

Art.58 Terrazzi

1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

TITOLO VI

ESECUZIONE DELLE OPERE

Art.59 Prescrizioni generali

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

Art.60 Richiesta e consegna di punti fissi

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

Art.61 Disciplina del cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b) degli estremi del Permesso di Costruire, della D.I.A., S.C.I.A. o C.I.L. e del nome del titolare della stessa;
 - c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere del responsabile dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/08, del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi del sopracitato Decreto;tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
2. Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione gli atti di assenso edilizio corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
6. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Art.62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il titolare del permesso edilizio, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.

- 7.** L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
- 8.** Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
- 9.** In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art.63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Art.64 Scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione all'Autorità comunale.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all'Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del permesso edilizio di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.

Art.65 Rinvenimenti

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'Autorità comunale del reperimento; l'Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art.66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del permesso edilizio sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del permesso edilizio; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art.67 Vigilanza e coercizione

1. L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art.68 Violazione del regolamento e sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. E' facoltà dell'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

Art.70 Deroghe

1. L'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

ALLEGATI

Modello 1
Certificato Urbanistico (C.U.)



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012

(Provincia di Torino)

Tel. 0124-454611

C.a.p. 10086

www.rivarolocanavese.it

Fax 0124-29102

comune@rivarolocanavese.it

UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Prot. n.

CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.) N..... IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

- Visto l'art. 5 del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. del
- Vista la Variante Generale al P.R.G.C. approvata dalla G.R. con atto n. 11-12108 del 30.03.2004 pubblicata sul B.U.R.P. n. 14 del 08.04.2004;
- Vista la Variante Parziale alla Variante Generale approvata con deliberazione del C.C. n. in data
- Vista la domanda presentata in data prot. n.;

DICHIARA E CERTIFICA

Che l'immobile individuato al F. N....., è assoggettato alle seguenti :

1. Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia.

Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile :

Piani Territoriali :

Piano Regolatore Generale o Variante :

Strumenti urbanistici esecutivi :

Regolamento Edilizio :

Altri piani e/o regolamenti comunali :

2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia

Area urbanistica in cui è compreso l'immobile, e sua destinazione prevalente :

Destinazioni d'uso ammesse :

Tipi di intervento ammessi :

Indice di edificabilità territoriale :

Indice di edificabilità fondiaria :

Distanza dai confini (Dc) :

Distanza dai confini :

Distanza dal filo stradale (Ds) :

Altezza massima (H) :

Rapporto di copertura (Rc) :

Urbanizzazioni da realizzare :

Urbanizzazioni esistenti :

Altre prescrizioni :

1. Vincoli incidenti sull'immobile

Espropriativi :

Comportanti l'inedificabilità :

Comportanti speciali autorizzazioni :

Allegati

- Estratti planimetrie P.R.G.C.
- Norme Tecniche di Attuazione

Rivarolo C.se, addì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(.....)

Modello 2

Certificato Destinazione Urbanistica (C.D.U.)



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012

(Provincia di Torino)

Tel. 0124-454611

C.a.p. 10086

www.rivarolocanavese.it

Fax 0124-29102

comune@rivarolocanavese.it

UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

PROT. N.

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N. IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

- Visto l'art. 30 del DPR 06.06.2001 n. 380;
- Visto il D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Vista la Variante Generale al P.R.G.C. approvata dalla G.R. con atto n. 11-12108 del 30.03.2004 pubblicata sul B.U.R.P. n. 14 del 08.04.2004;
- Vista la Variante Parziale alla Variante Generale approvata con deliberazione del C.C. n. in data
- Vista la domanda presentata in data prot n.;

DICHIARA E CERTIFICA

Che le sottoscritte particelle hanno la destinazione urbanistica come segue:

..... Variante Parziale alla Variante Generale approvata con D.C.C. n. in data :

F. n. :
Classi di vincolo idrogeologico:

F. n. :
Classi di vincolo idrogeologico:

F. n. :
Classi di vincolo idrogeologico:

Si rilascia il presente certificato in carta legale / semplice ad uso successione, su richiesta del Sig., per gli usi consentiti dalla Legge, la cui validità, ai sensi e per gli effetti del succitato art. 30 del DPR n. 380/01, è di anni uno dalla data del rilascio, dando atto che ai sensi del D.L. n. 332 del 30.08.1993, non si è provveduto ad individuare su planimetria il percorso del fuoco, precisando per altro che le aree in oggetto non sono mai state interessate da tali fenomeni.

Rivarolo Canavese, addì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(.....)

Modello 3

Relazione Illustrativa del Progetto Municipale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO MUNICIPALE

Descrizione del sito di insediamento e sua individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo (1)

Tipo di intervento, destinazione d'uso, modalità di attuazione (2).....
.....

Requisiti urbanistici, vincoli e condizioni (3)

Caratteri dell'intervento edilizio :

- Collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato
- Caratteri compositivi ed ambientali (4)
- Organizzazione e funzionalità degli spazi interni e loro relazione (nel caso di interventi di rilevanti dimensioni soggetti a piano esecutivo)
- Caratteri tecnologici (5)
- Opere di urbanizzazione esistenti e previste (6)

Calcolo dei volumi e delle superfici per l'area di intervento

Superficie territoriale (St)

Superficie fondiaria (Sf)

Indice di densità edilizia territoriale (It)

Indice di densità edilizia fondiaria (If)

Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

Rapporto di copertura (Rc)

(*)		ammesso/a	esistente	realizzabile	in progetto
(V)	m ³				
(Sul)	m ²				
(Sc)	m ²				
(H)	m		/	/	
(Np)			/	/	
(Dc)	m		/	/	
(D)	m		/	/	
(Ds)	m		/	/	

(*) i simboli riportati nella colonna corrispondono alle definizioni inserite nell'articolato del Regolamento Edilizio.

Data

Il Progettista

- (1) Caratteri ambientali, morfologia, idrogeologia, esposizione, indicazione dell'area del piano urbanistico nella quale è compreso.
- (2) Eventuale articolazione in lotti e presenza di piano esecutivo; per le destinazioni produttive indicare anche il tipo di lavorazione con i materiali utilizzati e prodotti smaltiti.
- (3) Dimostrazione del rispetto della normativa in relazione a vincoli, prescrizioni, condizioni, servitù e altro.
- (4) Descrizione degli obiettivi formali con riferimenti all'intorno ed eventualmente all'armonizzazione con preesistenze di carattere storico e di valore stilistico, ove ne ricorrano le ragioni.
- (5) Descrizioni dei sistemi e/o elementi impiegati nella costruzione : fondazioni (continue, plinti, pali, ecc.), strutture verticali ed orizzontali, copertura, murature esterne ed interne, intonaci, pavimenti e rivestimenti esterni ed interni, impianti, opere complementari esterne (giardini, piantumazione, recinzione, ecc.).
- (6) Con riferimento a : viabilità, acquedotto, fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc.

**DICHIARAZIONE DI ASSEVERAZIONE
AI SENSI DEL C.1 - ART. 20 – D.P.R. 380/01 smi – “TESTO UNICO
DELL’EDILIZIA”.**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____ Codice fiscale _____ professionista abilitato
iscritto/a all'albo/ordine dei/degli _____ della
Provincia di _____ al numero _____ con studio a
_____ in Via _____ n. _____ telefono
_____, su incarico dei sigg. _____

DICHIARA

- che sul terreno / nel fabbricato / nell'unità immobiliare sito/a in
_____ via _____ numero _____ piano
_____ interno _____ identificato/a catastalmente al N.C.T. / N.C.E.U. al Fg. _____
particella/e _____ subalterno/i _____ di proprietà del/i sig./ri
_____, il committente intende realizzare le
seguenti opere di *(in caso di variante a concessione edilizia/permesso di costruire, richiamare il numero
di istanza della stessa)* _____

come risulta dagli elaborati allegati;

ASSEVERA

Che dette opere :

- √ sono conformi agli strumenti urbanistici adottati e/o approvati ed al vigente Regolamento Igienico Edilizio;
- √ rispettano le vigenti norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia ed in particolare le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio e di efficienza energetica.

Rivarolo Canavese, lì _____

Timbro e Firma del Professionista

Modello 4
Permesso di Costruire



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012
C.a.p. 10086

(Provincia di Torino)

Tel. 0124-454611

www.rivarolocanavese.it
comune@rivarolocanavese.it

Fax 0124-29102

PERMESSO DI COSTRUIRE N.

*Per l'esecuzione degli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia
(a norma del DPR del 06 giugno 2001, n° 380)*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data, al protocollo generale n..... ed al registro pubblico delle domande di permesso di costruire al n.....;

Considerato che viene richiesto il provvedimento amministrativo per l'esecuzione di in questo Comune sull'area distinta a Catasto come segue:

Catasto Terreni foglio, numero posto in Via

Preso atto che l'istanza viene presentata da in qualità di avente titolo,

Visto il progetto e gli atti allegati allo stesso presentati a firma del geom./Arch./Ing. di

Viste le Leggi n. 1150 del 17.08.1942 e s.m.i, Legge Regionale n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il D.P.R. del 06.06.2001, n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto il T.U.LL.SS. n. 1265 del 27.07.1934 e s.m.i;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene;

Vista la Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale approvata dalla Giunta Regionale con atto n. 11-12108 del 30.03.2004;

Viste le varianti parziali alla Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale, approvate ai sensi dell'art.17 c.7 L.R. 56/77 smi, rispettivamente con deliberazioni del C.C. n. 86 in data 22.12.2004, n.47 in data 23.07.2005, n.82 in data 17.11.2006, n.76 in data 23.10.2007, n.12 in data 09.02.2009, n.53 in data 29.09.2009, n.14 del 17.02.2010, n.54 del 29.11.2010, n.11 in data 20.04.2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. del con la quale è stata stabilita l'incidenza e la modalità di applicazione degli oneri di urbanizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 817-8294 con la quale è stata determinata in percentuale la quota del contributo relativa al costo di costruzione in applicazione delle vigenti disposizioni;

Visto il parere istruttorio dell'Ufficio Tecnico Comunale in data

Vista la dichiarazione sostitutiva del parere del Medico dell'A.S.L. n. 9 di Ivrea, resa ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. del 06.06.2001, n.380 in data ___/___;

Visto il parere della Commissione Edilizia espresso nella seduta del

Vista la bozza di convenzione edilizia ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 56/77 s.m.i., approvata con deliberazione della G.C. n. del

Preso atto che il/i Richiedente/i dichiara/no sotto la propria personale responsabilità di essere proprietario/i dell'area o di avere comunque titolo in base ad altro diritto reale o personale compatibile con l'intervento da realizzare,

Rilascia il presente

1 PERMESSO DI COSTRUIRE

regolato dalle seguenti norme, prescrizioni e modalità esecutive, la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 44 del D.P.R. del 06.06.2001, n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", con obbligo di rapporto all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 1

Oggetto del permesso di costruire

A, è permesso di eseguire i lavori di, con la destinazione d'uso:, secondo il progetto presentato e allegato quale parte integrante del presente atto, con le seguenti condizioni ed eventuali prescrizioni e salvo i diritti dei terzi.

ART. 2

Trasferibilità del permesso di costruire

Il presente permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ed annullamento previsti dalla normativa vigente in materia.

Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di Leggi, di Regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari.

ART. 3

Partecipazione agli oneri dell'intervento edilizio

Dato atto che il presente permesso di costruire ha per oggetto l'esecuzione di

Il contributo di concessione, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. del 06.06.2001, n.380 è così stabilito:

- per quota parte dell'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria	€.
- per quota parte dell'incidenza delle spese di urbanizzazione secondaria	€.
- per quota parte dell'incidenza del costo di costruzione	€.
T O T A L E	€.

I contributi di cui al presente articolo sono versati con le seguenti modalità e garanzie: presso la Tesoreria Comunale prima del rilascio del permesso di costruire stesso.

Oppure

I contributi di cui al presente articolo sono versati con le seguenti modalità e garanzie :

- la 1° rata presso la Tesoreria Comunale prima del rilascio del Permesso di Costruire stesso per la somma di € + € pari a complessivi €.
- la rimanente parte dovrà essere così suddivisa :
 - la 2° rata pari ad € entro 6 mesi dal rilascio del presente permesso
 - la 3° rata pari ad € entro 12 mesi dal rilascio del presente permesso

Inoltre a garanzia del versamento rateizzato dovrà essere trasmessa la polizza fideiussoria di €

ART. 4***Adempimenti preliminari da parte del titolare del permesso di costruire***

Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire dovrà:

1. Comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale i nominativi del Costruttore e del Direttore dei Lavori ed in seguito ogni loro sostituzione;
2. Depositare in doppia copia la documentazione di cui agli artt. 26-28 della Legge n. 10 del 09.01.1991, come integrata dal D.Lgs. n.192/05 e n.311/06 - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.
3. Richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 56 lettera a) della Legge Regionale n. 56 del 05.12.1977 per erigere manufatti che implicino l'occupazione anche temporanea di suolo pubblico o di uso pubblico;
4. Esporre per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno, una tabella di dimensioni non inferiori a metri 0,70 x 0,50, chiaramente leggibile nella quale siano indicati:
 - il nome ed il cognome del progettista e del direttore dei lavori e la indicazione della stazione appaltante del lavoro;
 - la ditta (o le ditte) esecutrici del lavoro;
 - il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto (o degli impianti);
 - il numero del permesso di costruire e la data del rilascio;
 - la destinazione d'uso e le unità immobiliari previste o la natura dell'intervento previsto;
 - la data di inizio e di ultimazione dei lavori, come previsto dalla presente Concessione Edilizia e gli eventuali aggiornamenti della data di ultimazione dei lavori che siano stati concessi;
5. Depositare il permesso di costruire ed il progetto vistato dall'Ufficio Tecnico Comunale nel cantiere di lavoro e presentarli ad ogni richiesta dei Tecnici addetti alla vigilanza dei lavori e degli Agenti Municipali;
6. Adempiere agli obblighi previsti dall'art.65 del D.P.R. n.380/01 e smi ed in ottemperanza al D.M. 14/01/2008, prima dell'inizio delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica;
7. Qualora, per il rilascio del presente permesso, sia stato richiesto il nulla osta dei Vigili del Fuoco, il concessionario dovrà presentare il certificato di collaudo rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.

ART. 5***Termine di inizio ed ultimazione dei lavori***

I lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro un anno dalla data di rilascio del presente permesso ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire.

La comunicazione dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori dovranno essere trasmesse all'Ufficio Protocollo Comunale entro 10 giorni dall'effettivo inizio o ultimazione dei lavori.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso di costruire fosse in contrasto, comporta la decadenza dello stesso, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione dei lavori può essere prorogato durante l'esecuzione dei lavori esclusivamente in ragione della mole delle opere da realizzare o delle loro caratteristiche costruttive o, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario.

Qualora i lavori non fossero ultimati nel termine stabilito, ed eventualmente prorogato, il titolare del permesso di costruire deve richiedere un nuovo permesso per la parte non ultimata.

ART. 6
Prescrizioni per il compimento dei lavori

Il concessionario dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. Richiedere l'allacciamento all'acquedotto comunale;
2. Osservare le prescrizioni che verranno stabilite per il trattamento e smaltimento delle acque reflue;
3. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n.37 "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", contestualmente alla dichiarazione di fine lavori dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità degli impianti installati di cui all'art. 1 del suddetto D.M., completa degli allegati obbligatori previsti;
4. Richiedere ed ottenere l'autorizzazione all'agibilità a norma dell'art. 24 del D.P.R. del 06.06.2001, n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" prima di occupare il fabbricato con persone o cose.
5. **In applicazione dell'art. 135-bis del D.P.R. n. 380/01 dovrà equipaggiare l'edificio di un punto di accesso situato all'interno o all'esterno dell'edificio stesso accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione e di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.**

ART. 7
Prescrizioni particolari

Il titolare del permesso di costruire dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni particolari:

- **Le operazioni di scavo dovranno essere assistite da un archeologo al fine di valutare affioramenti di strutture o depositi di interesse archeologico.**
- **Qualora, in fase di demolizione di immobili o operazioni di scavo, emergessero situazioni di rischio attuale o concreto di inquinamento, dovrà essere dato immediato avviso all'A.R.P.A., alla Provincia e al Comune al fine dell'osservanza degli artt. 242-304 e seguenti del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152.**
- Dovrà essere scrupolosamente rispettato tutto quanto previsto dalla Convenzione Edilizia stipulata;
-
-
- Eventuali spostamenti di impianti tecnologici quali TELECOM - ACQUEDOTTO - FOGNATURA, che si rendessero necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al presente permesso di costruire, saranno autorizzati solamente se a totale onere di spesa del titolare dello stesso permesso di costruire.

Rivarolo Canavese li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Allegato : copia del progetto debitamente vistata.

Copia del presente Permesso di Costruire viene affisso all'albo pretorio e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.

Modello 5
Comunicazione di Inizio dei Lavori

Timbro e Firma

- si solleva l'Amministrazione Comunale, da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente all'esecuzione delle opere di cui alla presente.
- Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune di Rivarolo Canavese a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza della Legge 675/96 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali.

Rivarolo Canavese, li _____

Il Dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto* nato a (.....) il
 C.F.* residente a(.....)
 in via/c.so n.....in
 qualità didella ditta
 con sede legale* in (.....) via e
 sede operativa* (.....) via
 partita IVA, Tel.* Fax*
 e-mail* pec*
 appaltatrice dei lavori di da
 eseguirsi in via di cui al PC/DIA/SCIA
 presentata dal/la sig./aai sensi e per gli effetti del D.
 Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 integrato con D.Lgs. n. 106/2009 - art. 90 punto 9 comma c);

Pienamente consapevole di ciò che sta dichiarando nonché della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 ed a conoscenza del fatto che decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della/e dichiarazione/i non veritiere/a (art. 75 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

- Che l'impresa di cui sopra è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato della provincia di al n.....
- Che l'organico medio annuo è così composto:
 (precisare anche la qualifica)
- Che il numero di iscrizione alla Cassa Edile è : sede di
 e gli estremi del contratto collettivo di lavoro sono i seguenti:.....

- che la propria posizione assicurativa è:
 INPS n. sede di
 INAIL n. sede di

- Che i relativi contributi sono regolarmente effettuati per l'anno in corso.

....., li

IL DICHIARANTE

.....
*** Campi obbligatori**

Esente da autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

Modalità di invio e sottoscrizione: Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto (come individuato dall'art. 35 del D.P.R. 445/2000) ai sensi dell'art. 38, comma 3° del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto nato a (.....) il
residente a(.....) in via/c.so n.....
in qualità di committente/responsabile dei lavori da eseguirsi in via
..... di cui alla D.I.A./ P.C. n. del, ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 integrato con D.Lgs. n. 106/2009 - art. 90 punto 9
comma c);

Pienamente consapevole di ciò che sta dichiarando nonché della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 ed a conoscenza del fatto che decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della/e dichiarazione/i non veritiere/a (art. 75 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

- Di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. succitato.
- Che il cantiere prevede/esclude la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente.
- Che il cantiere prevede un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro è inferiore/superiore a duecento uomini-giorno.

....., li

IL DICHIARANTE

.....

Esente da autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

Modalità di invio e sottoscrizione: Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto (come individuato dall'art. 35 del D.P.R. 445/2000) ai sensi dell'art. 38, comma 3° del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

Modello 6

Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

Modello 8

Atto di vincolo per interventi in area agricola

**SCHEMA ATTO DI VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO
A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA**

Repertorio n.

Fascicolo n.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno davanti a me dottor
....., notaio alla residenza
.....

ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
avuta la continua presenza di :

testimoni a me cogniti, aventi i requisiti di legge.

E' sono personalmente comparso/i il/i :

comparente/i della cui identità personale io notaio sono certo.

In mia presenza il/i comparente/i dichiara/no e conviene/convengono :

PREMESSO

- a) il sig. è proprietario del/i terreno/i in
F. mappale di are
Cui sono coerenti :
a nord a est a sud a ovest

(continuare la descrizione per ogni proprietario)

E' stata richiesta la costruzione di un capannone agricolo per il coltivatore diretto Sig.
..... sul mappale foglio n. (Fg. n.)
come da pratica distinta al n. / presso l'Amministrazione Comunale di
Rivarolo Canavese.

CIO' PREMESSO

Il/i signore/i

per se, successori ed aventi causa a titolo universale e particolare, gratuitamente vincola/no
ad uso agricolo ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i., l'immobile/la
tettoia da adibire a ricovero macchinari e derrate agricole/stalla.

Il vincolo di cui sopra non potrà essere variato, anche nel caso di mutamento delle Leggi e dei Regolamenti urbanistici, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale di Rivarolo salvo quanto previsto dal punto 10 dell'art. 25 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.

Il sottoscritto si obbliga altresì, nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile avvenga al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 25 comma 10 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., a corrispondere a titolo di sanzione per l'inosservanza del vincolo assunto, una somma pari al doppio del valore venale nel caso di mutamento in altra destinazione d'uso.

Il/I qui comparente/i consente/ono la trascrizione del vincolo qui costituito, nell'interesse pubblico edilizio, in favore del Comune di

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto sotto mia dettatura, con mezzi meccanici, da persone di mia fiducia e che da me letto al/i comparente/i stesso/i approvato dichiarandolo conforme alla sua/ loro volontà e quindi sottoscritto con i testi medesimi a conferma a norma di legge.

Occupi (facciate e (eventualmente) la quinta sinistra qui di fogli due.)

All'origine firmato :

.....
.....
.....

Notaio

.....

Le aree suddette, non utilizzate ai fini edificatori, sono destinate a “non aedificandi”.

Il vincolo di cui sopra non potrà essere variato, anche nel caso di mutamento delle Leggi e dei Regolamenti urbanistici, senza il consenso dell’Amministrazione Comunale di Rivarolo salvo quanto previsto dal punto 10 dell’art. 25 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.

Il sottoscritto si obbliga altresì, nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile avvenga al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 25 comma 10 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., a corrispondere a titolo di sanzione per l’inosservanza del vincolo assunto, una somma pari al doppio del valore venale nel caso di mutamento in altra destinazione d’uso.

Il/I qui comparente/i consente/ono la trascrizione del vincolo qui costituito, nell’interesse pubblico edilizio, in favore del Comune di

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto sotto mia dettatura, con mezzi meccanici, da persone di mia fiducia e che da me letto al/i comparente/i stesso/i approvato dichiarandolo conforme alla sua/ loro volontà e quindi sottoscritto con i testi medesimi a conferma a norma di legge.

Occupà (facciate e (eventualmente) la quinta sinistra qui di fogli due.)

All’origine firmato :

.....
.....
.....

Notaio

.....

Modello 9

Terre e rocce da scavo

Da presentare all'ARPA territorialmente competente ed in copia all'Ufficio che segue l'iter edilizio, con ricevuta dell'avvenuta trasmissione.

DICHIARAZIONE IN MERITO AL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI IN TEMA DI RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO DAL COMMA 1 DELL'ART. 41bis DEL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N° 69, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE N° 98 DEL 9 AGOSTO 2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(RESA AI SENSI DELL'ART. 47 E DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

Sezione A: dati del proponente

Il sottoscritto proponente

Cognome	Nome
---------	------

C.F.																	
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nato a:	il:
---------	-----

in qualità di:	Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.
----------------	--

della:	Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, ...
--------	--

Residente in	Via	n° civico
--------------	-----	-----------

CAP	Comune	Provincia
-----	--------	-----------

DICHIARA

Che i materiali da scavo provenienti dal sito di produzione identificato nella "Sezione B" della presente dichiarazione, rientranti nell'ambito definito all'art. 1 comma 1, lettera b) del d.m. 10 agosto 2012, n. 161, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti come indicato nella "Sezione B" della presente dichiarazione, sono sottoposti al regime di cui all'art. 184 bis del d.lgs. 152/06 poiché rispettano le disposizione di cui all'art. 41bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 convertito con modifiche nella legge n° 98 del 9 agosto 2013

Sezione B: dati del sito di produzione

Sito di origine	Via	n° civico
-----------------	-----	-----------

CAP	Comune	Provincia
-----	--------	-----------

Tipo di intervento

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle, ...)

Destinazione urbanistica (da PRGC) del sito di produzione

Autorizzato¹ da:

Autorità competente che ha autorizzato l'opera da cui originano i materiali di scavo

Mediante:

Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera da cui originano i materiali di scavo (estremi, tipologia, data e protocollo)

Dimensione dell'area:

Indicare la dimensione dell'area in metri quadri

Quantità prodotta:

Indicare la quantità prodotta in metri cubi

Sezione C: dati dell'eventuale sito di deposito intermedio

I materiali di scavo, quando non direttamente destinati al sito di riutilizzo, saranno depositati:

- Presso il sito di produzione;
- Presso il seguente sito di deposito intermedio:

Sito di deposito intermedio

Via

n° civico

CAP

Comune

Provincia

Di proprietà di:

Indicare la proprietà del sito di deposito intermedio

Gestito da:

Indicare il responsabile della gestione del sito di deposito intermedio

Periodo di deposito:

giustificare se superiore ad anni 1

¹ Come precisato nel comma 2 dell'art. 41bis, "Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria".

Sezione D: dati del sito² di destinazione

I materiali di scavo verranno:

- avviati ad un ciclo produttivo
- destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo

Sito di destinazione		
	Via	n° civico

CAP	Comune	Provincia
-----	--------	-----------

Tipo di intervento (ciclo produttivo, recuperi, ripristini, ...)
--

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle, ...)

Destinazione urbanistica (da PRGC) del sito di destinazione

Autorizzato³ da:

Autorità competente che ha autorizzato l'opera che prevede il riutilizzo di materiali di scavo (se pertinente)
--

Mediante:

Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera di destinazione dei materiali di scavo (estremi, tipologia, data e protocollo)
--

Sezione E: tempi previsti per l'utilizzo

I tempi previsti per il riutilizzo⁴ sono i seguenti:

Data inizio attività di scavo:

Data ultimazione attività di scavo:

Data inizio attività riutilizzo:

Data ultimazione attività di riutilizzo:
--

² Nel caso siano presenti più siti di destinazione, fornire le informazioni richieste per ogni sito.

³ Si veda la nota 1 alla pagina precedente.

⁴ Si ricorda che i tempi previsti per il riutilizzo non possono superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.

Sezione F: qualità dei materiali da scavo

Ai fini dell'utilizzo, come previsto dal comma 1, lettera b), dell'art. 41bis, **dichiara** che i materiali da scavo, destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, rispettano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5 del Titolo V, parte IV, del d. lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. Il sito non è interessato da interventi di bonifica in corso ai sensi della parte Quarta, Titolo V, del d. lgs. 152/06 e s.m.i..

A tal proposito, precisa che⁵:

- i materiali da scavo non sono stati sottoposti a indagine ambientale in quanto:
 - provengono da un sito mai interessato da attività o eventi potenzialmente contaminanti;
 - il sito si trova infatti in area residenziale e/o agricola ovvero in area in cui, pur avendo gli strumenti urbanistici definito un cambio di destinazione d'uso ad aree commerciali e/o industriali, l'attività commerciale e/o industriale non è mai stata svolta;
 - l'area non è ricompresa nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione e non ricade in zone interessate da fenomeni di inquinamento diffuso;
 - altro (specificare)
- il rispetto dei limiti previsti dalla norma in relazione alla destinazione d'uso del sito a cui sono destinati i materiali stessi è stato verificato sulla base di un piano di accertamento analitico, di cui si indicano sinteticamente le modalità, adeguatamente condotto;
- il superamento dei valori tabellari per alcuni parametri è attribuibile a caratteristiche naturali del terreno o a fenomeni naturali e, di conseguenza, le concentrazioni misurate nell'ambito di un apposito piano di accertamento analitico, di cui si indicano sinteticamente le modalità, sono relative a valori di fondo naturale⁶.

Dichiara che i materiali da scavo destinati ad essere utilizzati nei siti prescelti:

- non necessitano di essere sottoposti ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere;
- hanno caratteristiche chimico e chimico-fisiche tali che il loro impiego nei suddetti siti non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate;
- saranno conferiti con modalità tali da assicurare il rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette;
- non sono contaminati con riferimento alla destinazione d'uso dei rispettivi siti prescelti e sono compatibili con i medesimi siti;

⁵ Indicare la/le alternativa/e prescelta/e

⁶ In tal caso, il sito di destinazione dovrà essere nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale è stato verificato che il superamento è dovuto a fondo naturale.

- soddisfano i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo a emissioni e impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati.

Dichiara di essere informato, ai sensi del comma 3 dell'art. 41bis, che il completamento delle operazioni di utilizzo dovrà essere comunicato alle Arpa territorialmente competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo.

Dichiara che il trasporto dei materiali di scavo, assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti, verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 41bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 convertito con modifiche nella legge n° 98 del 9 agosto 2013.

Dichiara che la modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella presente dichiarazione verrà comunicata entro 30 giorni al Comune del luogo di produzione e all'Arpa⁷ territorialmente competente.

Dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità negli atti dall'articolo 76 del DPR 445/2000, e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'articolo 75 del DPR 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d. lgs. 196/2003).

Data

Firma⁸

⁷ La comunicazione della variazione all'Arpa, sebbene non obbligatoria per legge, risulta utile al fine dell'aggiornamento dei dati relativi alla specifica situazione.

⁸ **La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del personale addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.**

 CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (RESA AI SENSI DELL'ART. 47 E DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445)
---	--

ALL'UFFICIO TECNICO
 SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO
 SPORTELLO PER L'EDILIZIA

II/La sottoscritto/a _____

codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

nato/a a _____ Prov. _____ il _____

residente in : Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____

indirizzo _____ n. _____ tel. _____

@mail _____ fax _____

eventuale domicilio per invio comunicazioni : presso _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____

Indirizzo _____ n. _____ tel. _____

@mail _____ fax _____

in qualità di **PROPRIETARIO** dell'area interessata dai lavori di cui alla Pratica Edilizia n. _____

del _____ sita in via _____ n. _____

II/La sottoscritto/a _____

codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

nato/a a _____ Prov. _____ il _____

residente in : Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____

indirizzo _____ n. _____ tel. _____

@mail _____ fax _____

Numero iscrizione albo professionale _____ Prov _____ Qualifica _____

eventuale domicilio per invio comunicazioni : presso _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____

Indirizzo _____ n. _____ tel. _____

@mail _____ fax _____

in qualità di **PROGETTISTA e DIRETTORE LAVORI** dell'intervento di cui sopra.

DICHIARANO

- che il materiale escavato nel corso dell'attività di costruzione non è contaminato, non interessa siti sottoposti ad interventi di bonifica e si trova allo stato naturale;
- che lo stesso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- che qualora durante i lavori si verificasse un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, verranno attivate le procedure previste dalla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- di essere consapevoli delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità negli atti dall'articolo 76 del DPR 445/2000, e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'articolo 75 del DPR 445/2000;
- di essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d. lgs. 196/2003).

Rivarolo Canavese, lì _____

Il Proprietario

Il Progettista

Timbro e Firma _____

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal proprietario dell'area nonché dal progettista incaricato e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido dei sottoscrittori.

Modello 10

Atto unilaterale di assoggettamento di aree ad uso pubblico

**ATTO UNILATERALE DI
ASSOGGETTAMENTO DI AREE AD USO PUBBLICO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giornodavanti a me dottor,
 notaio alla residenza
 ed iscritto al Collegio senza assistenza di testimoni, per espressa rinunzia fattavi dall'infra nominato
 comparente, col mio consenso;
 è personalmente comparso il signor
 della cui identità personale io notaio sono certo.
 Il..... comparente

PREMESSO

- a) di essere proprietario in forza di rogito notarile dott. notaio
 in.....dell'area urbana in Rivarolo Canavese, distinta in catasto al F.
mappaleposta alle corenze: i mappalistesso
 foglio, in via / corso
- b) che detta area è inserita nella Variante Parziale alla Variante Generale del P.R.G.C.,
 redatta ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 56/77 e successive modifiche ed
 integrazioni, approvata con deliberazione del C.C. n..... in data, in zona

- c) che in data con deliberazione del C.C. n..... è stata adottata la Variante
 Parziale alla Variante Generale del P.R.G.C. che classifica l'area di cui trattasi in zona

- d) che il signorha presentato al Comune di Rivarolo
 Canavese in data domanda di permesso di costruire/denuncia
 d'inizio attività per la
- e) che ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale n. 56/77 il rilascio del permesso di
 costruire/denuncia d'inizio attività, nel caso di specie, è subordinato alla stipula di atto
 unilaterale di assoggettamento a pubblico parcheggio di parte dell'area in oggetto, come
 previsto dall'art. 21 della Legge Regionale n. 56/77 e dalle Norme di Attuazione del citato
 P.R.G.C.;

CIÒ PREMESSO

Il comparente signor assoggetta ad uso pubblico, la porzione della
 predetta area della superficie di mq. quale delimitata dalle lettereed
 evidenziata con perimetrazione rossa nella planimetria che, previa contestuale disamina e firma
 fattane con me dai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il sig.....si impegna, senza limitazioni all'accesso e all'utilizzo, a provvedere alla
 manutenzione ordinaria e straordinaria della citata area a servizi.

Autorizza pertanto la trascrizione del presente atto unilaterale di impegno a favore del Comune di Rivarolo Canavese e contro sé medesimo, impegnandosi a non modificare né permettere che sia modificato l'impegno sopra assunto, senza l'espressa autorizzazione del Comune medesimo dando atto agli effetti della trascrizione che il predescritto suo immobile è bene personale.

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto, scritto sotto mia dettatura, con mezzi meccanici, da persona di mia fiducia, e parte di mio pugno, e che da me letto al comparente, fu da questi approvato, dichiarandolo conforme alla sua volontà, e quindi sottoscritto con me a conferma a norma di legge.

Occupà

All'originale firmato:

Modello 13

C.I.L. (Comunicazione Inizio Lavori) art. 6 comma 1

 CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE	COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL D.P.R. N. 380/2001 (COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 73/2010)
---	---

ALL'UFFICIO TECNICO
 SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO
 SPORTELLO PER L'EDILIZIA

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE	Il/La sottoscritto/a _____ codice fiscale I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nato/a a _____ Prov. _____ il _____ residente in : Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ indirizzo _____ n. _____ tel. _____ @mail _____ fax _____
EVENTUALE DOMICILIO	eventuale domicilio per invio comunicazioni : presso _____ Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Indirizzo _____ n. _____ tel. _____ @mail _____ fax _____

COMUNICA

- in applicazione dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

QUALIFICAZIONE DEL SOGGETTO	<input type="checkbox"/> in proprio (<i>oppure</i>) <input type="checkbox"/> in qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica : <input type="checkbox"/> in qualità di amministratore di : Cognome/nome o Ragione sociale _____ Codice fiscale I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nato/a a _____ Prov. _____ il _____ residente/sede in _____ via _____ n. _____
UBICAZIONE INTERVENTO	nell'immobile sito in Rivarolo Canavese : indirizzo _____ n. _____ scala _____ piano _____ int _____

DATI CATASTALI	censito al catasto : <input type="checkbox"/> N.C. TERRENI <input type="checkbox"/> N.C. EDILIZIO URBANO
	foglio n. _____ mapp. _____ sub. _____
DATA INTERVENTO	<input type="checkbox"/> che in data _____ SARANNO AVVIATI gli interventi nel seguito descritti
COMUNICAZIONE ALTRI INTERVENTI DI ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA	<input type="checkbox"/> opere di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001, consistenti in : _____
	<input type="checkbox"/> interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
	<input type="checkbox"/> opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
	<input type="checkbox"/> movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
	<input type="checkbox"/> serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

Note :

Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune di Rivarolo Canavese a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza della Legge 675/96 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali.

Rivarolo Canavese, lì _____

IL DICHIARANTE

APPENDICE ALL'ART. 31

1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ

1. Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
2. Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
3. Resistenza meccanica alle vibrazioni

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

1. Resistenza al fuoco
2. Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio
3. Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
4. Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

1. Assenza di emissione di sostanze nocive
2. Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
3. Temperatura di uscita dei fumi
4. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario
5. Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali
6. Smaltimento delle acque meteoriche
7. Tenuta all'acqua;impermeabilità
8. Illuminazione naturale
9. Oscurabilità
10. Temperatura dell'aria interna
11. Temperatura superficiale
12. Ventilazione
13. Umidità relativa
14. Protezione dalle intrusioni

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

1. Sicurezza contro le cadute
2. Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
3. Limitazione dei rischi di ustione
4. Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
5. Sicurezza elettrica
6. Sicurezza degli impianti

e) PROTEZIONE DAL RUMORE

1. Controllo della pressione sonora: benessere uditivo

f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

1. Contenimento dei consumi energetici
2. Temperatura dell'aria interna
3. Temperatura dell'acqua

g) FACILITÀ DI ACCESSO, FRUIBILITÀ E DISPONIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE

1. Accessibilità, visitabilità, adattabilità
2. Disponibilità di spazi minimi.

2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ

- **Legge 5 novembre 1971, n. 1086:** "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- **Legge 2 febbraio 1974, n. 64:** "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- **D.M. 20 novembre 1987:** "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".
- **D.M. 11 marzo 1988:** "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- **D.M. 9 gennaio 1996:** "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".
- **D.M. 16 gennaio 1996:** Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
- **D.M. 16 gennaio 1996:** Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- **Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252:** "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996".

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

- **D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689:** "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".
- **Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91:** "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile".
- **Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68:** "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".
- **D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391:** "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; limitatamente al settore degli impianti termici".
- **D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577:** "Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".
- **D.M. 1° febbraio 1986:** "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".
- **D.M. 16 maggio 1987, n. 246:** "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione".

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

- **Legge 6 dicembre 1971, n. 1083:** "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- **D.M. 23 novembre 1972:** "Approvazione tabella UNI -CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- **D.M. 5 luglio 1975, art. 5:** "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".
- **Legge 10 maggio 1976, n.319:** "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"
- **Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 21 febbraio 1977:** Allegati 4 e 5.
- **Legge 5 agosto 1978, n. 457:** "Norme per l'edilizia residenziale".
- **D.M. 23 novembre 1982:** "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- **D.M. 21 dicembre 1990, n. 443:** "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".
- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10:** "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- **D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447:** "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- **Legge 27 marzo 1992, n. 257:** "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412:** "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

- **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547:** "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- **Legge 5 marzo 1990, n. 46:** "Norme per la sicurezza degli impianti".
- **D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447:** "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti"
- **Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626:** "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
- **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493:** "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE" concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".
- **Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494:** "Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

e) PROTEZIONE DAL RUMORE

- **DPCM 1° marzo 1991**: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- **Legge 26 ottobre 1995, n. 447**: "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

- **Legge 30 aprile 1976, n. 373**: "Norme per il contenimento del consumo energetico per usi tecnici negli edifici".
- **D.M. 23 novembre 1982**: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10**: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412**: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

g) FACILITÀ DI ACCESSO, FRUIBILITÀ E DISPONIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE

- **Legge 30 marzo 1971, n. 118**: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili".
- **Legge 9 gennaio 1989, n. 13**: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
- **D.M. 14 giugno 1989, n. 236**: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104**: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- **D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503**: "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

**3. ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA,
DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI,
DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI**

(da valutarsi in base alle caratteristiche del singolo intervento)

a) Legge 5 marzo 1990, no 46: "Norme per la sicurezza degli impianti" e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447
Deposito presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito elencati, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, (art. 6, comma 3, lettera b):

	si
no	
- Impianti elettrici	—
—	
- art. 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90	
- art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c) del D.P.R. 447/91	
- Impianti radiotelevisivi ed elettronici	—
—	
- Impianti di protezione da scariche atmosferiche	—
—	
- art. 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90	
- art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91	
- Impianti di canne fumarie collettive	—
—	
- Impianti di climatizzazione > 40.000 Frig/h	—
—	
- art. 1, comma 1, lett. c) della L. 46/90	
- art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91	
- Impianti di trasporto e utilizzazione di gas combustibili con p> 34,8 KW. .	—
—	
- art.1, comma 1, lett. e) della L. 46/90	
- art. 4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91	
- Impianti di protezione antincendio	—
—	
- art. 1, comma 1, lett. g) della L. 46/90	
- art. 1, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91	

b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all'art. 28 al momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la relazione e redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993.

	si	no
- Progetto dell'impianto	-	-
- Modello A	-	-
- per opere relative ad edifici di nuova costruzione o a ristrutturazione di edifici.		
- Modello B	-	-
- per opere relative agli impianti termici di nuova installazione in edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti termici.		
- Modello C	-	-
- per opere relative alla sostituzione di generatori di calore con P>35KW.		

c) D.M. 1 dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione". Denuncia dell'impianto termico con $p > 30.000 \text{ Kca1/h}$ all'ISPESL di settore (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 311 luglio 1980, n. 619 e dell'art. 2 della L. 12 agosto 1982{n. 597.

d) D.M. 16 febbraio 1982: "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi":

	si	no
Presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, contestualmente alla domanda del provvedimento autorizzativo edilizio, per l'insediamento di attività elencate nell'Allegato B del decreto stesso.	-	-

Specificare attività

.....

.....

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

- Il presente Regolamento è stato approvato con :
 - Deliberazione del C.C. n. 10 in data 20.04.2012
 - Divenuta esecutiva in data 27.04.2012
 - Pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 in data 10.05.2012

- Prima variante al R.E.C. approvata con :
 - Deliberazione della C.S. n. 261 in data 20.12.2013
 - Divenuta esecutiva in data 08.01.2014
 - Pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 08 in data 20.02.2014

- Seconda Variante approvata con :
 - Deliberazione del C.C. n. 9 in data 29.04.2015
 - Divenuta esecutiva in data 29.04.2015
 - Pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 in data 28.05.2015

- Terza Variante approvata con :
 - Deliberazione del C.C. n. 7 in data 23.02.2017
 - Divenuta esecutiva in data 23.02.2017
 - Pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 in data 30.03.2017